

PROVVEDIMENTO N. 35 DEL 19 DIC, 2018

**OGGETTO: Provvedimento in autotutela di integrazione e modifica delle delibere n. 80, n. 85, n. 99 e 103 adottate dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI rispettivamente nelle sedute del 17/11/2017, 28/11/2017 e 22/12/2017, al fine di sanare alcuni errori formali concernenti talune unità immobiliari erroneamente trasferite in proprietà all'Associazione nazionale CRI, in attuazione degli artt. 4 e 8 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.**

## II COMMISSARIO LIQUIDATORE

**VISTO** il decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 recante "*Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.) a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183*" e successive modificazioni, con il quale è stato disciplinato il processo di trasformazione della C.R.I.;

**VISTO** l'art. 8 comma 2 del d.lgs. 178/2012 come modificato dall'art. 16 comma 1 lett. d) n. 1 del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che, tra le altre disposizioni prevede quanto segue "*A far data dal 1° gennaio 2018, l'Ente è posto in liquidazione ai sensi del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ... Gli organi deputati alla liquidazione di cui all'articolo 198 del citato regio decreto sono rispettivamente l'organo di cui all'articolo 2, comma 3 lettera c) quale commissario liquidatore e l'organo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) quale comitato di sorveglianza... Il commissario liquidatore si avvale, fino alla conclusione di tutte le attività connesse alla gestione liquidatoria, del personale individuato... con provvedimento del Presidente dell'Ente nell'ambito del contingente di personale già individuato dallo stesso Presidente quale propedeutico alla gestione liquidatoria. Per detto personale, pur assegnato ad altra amministrazione, il termine del 1° aprile 2018...operante per il trasferimento anche in sovrannumero e contestuale trasferimento delle risorse ad altra amministrazione, è differito fino a dichiarazione di cessata necessità da parte del commissario liquidatore...*";

**VISTO** il titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa*";

**VISTO** il decreto del Ministro della Salute del 28 dicembre 2017 con il quale viene nominato il Commissario Liquidatore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana in liquidazione coatta amministrativa e si dispone che il Collegio dei revisori dei conti svolga le funzioni di Comitato di Sorveglianza;

**VISTA** la prima circolare prot. n. 373 del 4 gennaio 2018 del Commissario Liquidatore con la quale si dispone che "*...è da intendersi prorogata la vigenza degli attuali regolamenti, per quanto applicabili, e tra questi in primo luogo il regolamento di organizzazione approvato con deliberazione del Comitato n. 61 del 9 settembre 2016, e, con esso, proseguono gli incarichi conferiti in applicazione dello stesso, fino all'eventuale prossima riorganizzazione...*";

**VISTO** il verbale n. 1 del 26 gennaio 2018 del Comitato di Sorveglianza dell'Ente strumentale alla CRI in LCA con il quale "*... considerando prorogata la vigenza dei regolamenti in essere, ritiene coerente con il quadro normativo vigente la soluzione organizzativa prospettata dal Commissario liquidatore, non trovando applicazione l'art. 32 della legge fallimentare bensì la disciplina recata dal d.lgs. n. 165 del 2001 in materia di organizzazione amministrativa e relative funzioni dirigenziali con le correlate corresponsabilità*";

**VISTO** il decreto legge n.148 del 16 ottobre 2017 recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"*, il quale nel modificare gli artt. 4 e 8 del citato decreto di riordino di cui al D.lgs. n. 178/2012, ha introdotto successivamente all'articolo 4, comma 1 del medesimo **decreto** n. 178 il seguente comma 1-bis *"l'Ente individua con proprio provvedimenti i beni mobili ed immobili da trasferire in proprietà all'Associazione ai sensi del presente decreto. I provvedimenti hanno effetto traslativo della proprietà, producendo gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile e costituiscono titolo per la trascrizione. I provvedimenti di individuazione dei beni costituiscono, altresì, titolo idoneo ai fini del discarico inventariale dei beni mobili da trasferire in proprietà all'Associazione nonché per l'assunzione in consistenza da parte di quest'ultima. I provvedimenti di cui al presente comma sono esenti dal pagamento delle imposte o tasse previste per la trascrizione, nonché di ogni imposta o tassa connessa con il trasferimento della proprietà dei beni all'Associazione"*, e all'articolo 8, comma 2 del medesimo decreto di riordino, il primo periodo è' sostituito dal seguente: *«.....Entro il 31 dicembre 2017, i beni mobili ed immobili necessari ai fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico dell'Associazione sono trasferiti alla stessa.»*;

**VISTE** le Deliberazioni del Comitato dell'Ente strumentale alla CRI (ESACRI) n. 80 e n. 85 adottate rispettivamente nelle sedute del 17/11/2017 e del 28/11/2017 concernenti una prima e una seconda ricognizione degli immobili dell'ESACRI concessi in comodato d'uso e utilizzati dall'Associazione CRI, ai fini del trasferimento in proprietà degli stessi alla medesima Associazione, in attuazione del citato articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'articolo 16 del decreto legge n. 148 del 16 ottobre 2017 recante *"Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"*;

**VISTE** le successive Deliberazioni n. 99 e 103, adottate dal Comitato dell'Ente nella seduta del 22 dicembre 2017, concernenti, la prima, una terza ricognizione e terzo trasferimento in proprietà all'Associazione Nazionale CRI degli immobili necessari ai fini statuari e allo svolgimento dei compiti **istituzionali** e di interesse pubblico dell'Associazione stessa, e la seconda, l'approvazione della consistenza del patrimonio immobiliare dell'Ente Strumentale alla Croce Rossa Italiana ai sensi dell'art. 4, comma 1 e 1 – bis del d.lgs. 178/2012 e s.m.i.;

**RITENUTO** che, in attuazione della suindicata disciplina legislativa e delle suindicate Deliberazioni n. 80, n.85, n. 99 adottate dal Comitato dell'Ente, le unità immobiliari concesse in comodato d'uso e utilizzate dall'Associazione CRI, ai fini del trasferimento in proprietà delle stesse alla data del 31/12/2017 alla medesima Associazione, in attuazione della suindicata disciplina legislativa, ammontano a complessive n. 831 unità, come risulta dall'elenco allegato alla citata delibera n. 99/2017 adottata dal Comitato dell'Ente nella seduta del 22/12/2017;

**VISTI** i Verbali n. 21 del 15/12/2017 del Collegio dei Revisori e n. 1 del 12/1/2018 del Comitato di Sorveglianza, pervenuti con le note protocollo n. 40025 del 20/12/2017 e n.1047 del 15/1/2018, con i quali, in merito alle suindicate Deliberazioni del Comitato dell'Ente n. 80, n. 85 e n. 99 il Collegio *"ne prende atto senza osservazioni"*;

**VISTA** la nota n. 8739 in data 27/2/2018 del Servizio Patrimonio e Procurement inviata al Commissario Liquidatore concernente la segnalazione di errori materiali rilevati su 11 unità immobiliari e della necessità di apportare una integrazione a modifica delle sopra indicate Deliberazioni n. 80, 85, 99 adottate dal Comitato dell'Ente nelle adunanze tenutesi rispettivamente nelle sedute del 17/11/2017, del 28/11/2017 e del 22/12/2017;

**CONSIDERATO** che il Servizio Patrimonio e Procurement nell'ambito del Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza, nella fase preparatoria ed istruttoria relativa alla complessa procedura di predisposizione delle suindicate delibere del Comitato dell'Ente, ha dovuto esaminare



un totale di 1.490 unità immobiliari già di proprietà dell'Ente strumentale alla CRI e, originariamente, della Croce Rossa Italiana ente pubblico;

**CONSIDERATO** altresì che nel corso della predetta fase preparatoria ed istruttoria della suindicata procedura, per mero errore materiale, imputabile alla oggettiva complessità derivante dalla importante consistenza del suindicato patrimonio immobiliare nonché dall'assenza sul territorio di personale-area tecnica in grado di supportare il predetto Servizio Patrimonio, in quanto detto personale è stato destinatario del ricollocamento lavorativo attraverso processi di mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, in attuazione della normativa vigente in materia;

**TENUTO CONTO** quanto sopra, considerato che sono state inserite tra le unità immobiliari trasferite in proprietà all'Associazione CRI n. 11 unità immobiliari che, invece, avrebbero dovuto rimanere nel patrimonio dell'Ente strumentale alla CRI, in quanto trattasi di immobili non provenienti da negozi giuridici con vincolo modale e di proprietà locate a terzi per le quali il medesimo Ente strumentale introita regolarmente le relative somme e, quindi, non necessari ai fini statuari e allo svolgimento dei compiti istituzionali e di interesse pubblico della medesima Associazione;

**CONSIDERATO** che delle predette unità immobiliari sei di proprietà dell'Ente Strumentale alla CRI in l.c.a, locate a terzi, ed erroneamente inserite nella citata Deliberazione n. 99/2017 sono:

- Albino (BG) – Via Selvino, 7 e 8: riferimento catastale, Sezione Urbana BP Foglio 6, particella 19 sub 701 categoria B2, contratto di locazione n. 8004 del 17 ottobre 2011;
- Milano (MI) – Viale Famagosta, 25, piano 3° interno 9: riferimento catastale Foglio n. 544, particella 460, sub 51, sub 53 categoria A3 contratto di locazione n.4952 del 17 aprile 2003 e contratto di locazione n. 493 del 16 gennaio 2003;
- Magliano in Toscana (GR) – Via XXIV maggio n.1, 3, 5 e 7: riferimento catastale Foglio 68, particella 193, sub 2, 3 e 4, categoria B4, C1, A4, contratto di locazione n. 6107 del 29 settembre 2011 per il negozio al civico 5 mentre per i locali dei numeri civici 3 e 7 non era stato stipulato alcun contratto di comodato d'uso;
- Arona (NO) – Via Belvedere, 70/A: riferimento catastale Foglio 12 particella 77 categoria A4, Foglio 12 particella 76 terreno seminativo, Foglio 12 particella 78 vigneto, Foglio 12 particella 211 terreno seminativo, Foglio 12 particella 212 terreno, in quanto da accertamenti esperiti non è risultato utilizzato per fini istituzionali dalla Associazione CRI;

**TENUTO CONTO** che, limitatamente al citato immobile locato sito ad Albino (BG), il medesimo Servizio Patrimonio e Procurement ha accertato l'esistenza di un contratto di comodato d'uso sottoscritto tra la Struttura decentrata dell'ESACRI e il Comitato Locale CRI di Albino, da ritenersi nullo in quanto il predetto immobile era oggetto di un contratto di concessione tra l'ESACRI e la Società HABILITA;

**TENUTO CONTO** che relativamente all'immobile sito a Milano in viale Famagosta n. 25, l'errore formale è imputabile al fatto che al medesimo Servizio Patrimonio e Procurement dell'ESACRI non era pervenuto il relativo contratto di locazione, fino ad allora in possesso e gestito direttamente dal Comitato Regionale CRI Lombardia e, successivamente all'1/1/2016, dalla Struttura Organizzativa Decentrata dell'Ente strumentale alla CRI;

**CONSIDERATO** che le predette unità immobiliari essendo proprietà locate dall'ESACRI a terzi sono state erroneamente trasferite in proprietà all'Associazione italiana della CRI con le citate Deliberazioni del Comitato dell'Ente n. 80/2017, n. 85/2017 e 99/2017 e che per i suindicati motivi devono rientrare nella disponibilità e nella proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in L.C.A.;



**RITENUTO**, pertanto, di dover sanare il predetto errore materiale, e di procedere al trasferimento in proprietà delle predette unità immobiliari all'Ente strumentale alla CRI in L.C.A., a parziale modifica delle predette delibere del Comitato dell'Ente n. 80, n. 85 e 99, e, quindi, autorizzare l'effettivo trasferimento in proprietà dall'Associazione CRI all'Ente strumentale alla CRI in L.C.A. delle sotto elencate unità immobiliari, secondo le modalità di cui alla suindicata disciplina legislativa di cui al D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i. e della legge fallimentare R.D.16 marzo 1942, n. 267:

**Albino (BG) via Selvino n. 8**

Albino (BG)				Foglio	Part	sub	cat.	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
IP10BGED05	ALBINO	BG	Via Selvino n. 7/8	6	19	701	B2	1.136.965,03	6445,38	100%

**Milano, Viale Famagosta n. 25**

Milano (MI)				Foglio	Part	sub	cat.	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
UP10MI001016	MILANO	MI	Viale Famagosta 25	544	460	51	A3	99.237,60	787,60	100%
UP10MI001018	MILANO	MI	Viale Famagosta 25	544	460	53	A3	67.677,12	€ 537,12	100%

**Magliano in Toscana (GR), Via XXIV maggio n. 5**

Magliano in Toscana (GR)				Foglio	Part	sub	cat.	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
IP17GRED14	Magliano in Toscana	GR	Via XXIV Maggio n. 3	68	193	2	B4	231,48	40.833,07	100%
UP17GR001034	Magliano in Toscana	GR	Via XXIV Maggio n. 5	68	193	3	C1	463,52	19.857,20	100%
UP17GR001033	Magliano in Toscana	GR	Via XXIV Maggio n. 7	68	193	4	A4	469,98	59.217,48	100%

**VISTA** la delibera del Comitato dell'Ente n. 99 del 22/12/2017 la quale al punto 3 afferma che: "Il Comitato delibera che il cespite immobiliare sito ad Arona 70/A, foglio 12, particelle 76, 77, 78, 211 e 212 rientra tra i cespiti utilizzati per fini istituzionali dall'Associazione CRI e con la presente delibera il predetto immobile è trasferito, in proprietà, alla medesima Associazione CRI. Tali effetti restano, tuttavia, subordinati all'avvio di una verifica condotta dagli uffici competenti dell'ESACRI e dell'Associazione CRI volta ad **accertare** l'effettiva esistenza dei presupposti di legge concernenti l'utilizzo e la destinazione del predetto immobile da parte del Comitato locale APS-CRI di Arona. Pertanto, la presente Delibera modifica ed integra la predetta Delibera n. 80/2017";

**VISTE** le note del Dipartimento PAT prot. n.40002 del 19/12/2017 e prot. n. 40160 del 20/12/2017 concernenti, tra l'altro, la problematica riguardante il citato immobile sito nel Comune di Arona;

**VISTA** l'ulteriore nota del medesimo Dipartimento PAT prot. 2935 del 7 febbraio 2018 con cui, in esecuzione di quanto stabilito al punto 3 della citata delibera del Comitato dell'Ente n. 99/2017, di quanto stabilito dal Commissario liquidatore con la nota prot.2507 in data 5 febbraio 2018, il medesimo Dipartimento ha avviato una **verifica** presso la struttura decentrata della Lombardia diretta ad accertare la sussistenza di tutti i presupposti di fatto e di diritto concernenti l'utilizzo e la destinazione del predetto immobile sito nel comune di Arona;

**VISTA** la nota di riscontro del Servizio SOD n. prot. 9930 dell'8/3/2018 con cui il Responsabile del procedimento sig. Pierpaolo Scarpino, a conclusione della verifica ispettiva esperita presso il predetto immobile sito ad Arona in via Belvedere n. 70/A anche sulla base di una documentazione



fotografica allegata alla predetta nota, conclude che: "... la struttura di via Belvedere n. 11 (non 70/A), per posizione e condizioni in cui versa, non è utilizzata dall'APS CRI di Arona per fini istituzionali dell'Associazione. Da quanto ho potuto appurare non si sono riscontrati segni di utilizzo e solo a parole mi è stato riferito, da parte del dipendente Pizzi che solo gli spazi esterni venivano utilizzati per fare le esercitazioni...";

**RITENUTO** che, sulla base dell'esito della predetta verifica amministrativa effettuata in attuazione di quanto stabilito dal Comitato dell'Ente con la predetta delibera n. 99/2017, non sussistono i presupposti di legge concernenti l'utilizzo e la destinazione del predetto immobile sito ad Arona da parte del Comitato locale APS-CRI di Arona e che, pertanto, detto immobile debba rientrare nella disponibilità e proprietà dell'Ente strumentale alla CRI per destinarlo alle finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.;

**RITENUTO**, infine, che a parziale modifica di quanto previsto dalla citata delibera del Comitato dell'Ente n. 99 del 22/12/2017 e per i motivi suesposti, il seguente cespite immobiliare sito presso il comune di Arona debba rientrare nella disponibilità e proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in attuazione di quanto previsto dal decreto di riordino di cui al D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.:

#### Comune di Arona, via Belvedere 70/A

Arona (NO)				Foglio	Part	sub	cat.	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
TR13NO001	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	212			35,00	1,13	100%
TR13NO003	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	76			200,00	128,25	100%
TR13NO006	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	211				38,25	100%
TR13NO008	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	77		A4	284,05	35.790,30	100%
TR13NO005	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	78			130,50		100%

**VISTA** la richiesta di parere del Commissario Liquidatore al Ministero della Salute formalizzata con la nota prot. n.8883 in data 27/02/2018, con cui il medesimo Commissario Liquidatore ha chiesto l'avviso di detto Ministero in merito all'iter procedimentale esperibile nel caso di specie dovendosi, più in particolare, stabilire se sia ancora possibile legittimamente ipotizzare una sorta di "ultrattività" dello stesso Comitato dell'Ente al fine esclusivo di eventuali correzioni e rettifiche di propri provvedimenti ovvero se il Commissario liquidatore abbia poteri e competenze per assumere provvedimenti di rettifica e/o modificazione degli atti deliberativi del medesimo Comitato dell'Ente strumentale alla CRI;

**VISTO** il riscontro del Ministero della Salute pervenuto al Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza con la nota n. prot. n.9777 del 7/3/2018 del Commissario Liquidatore;

**VISTO** il parere reso dal Ministero della Salute con la nota n. 9547 del 6/3/2018 che costituisce parte integrante del presente provvedimento, secondo cui: "il Commissario Liquidatore, quale organo attivo della procedura che sembra poter fornire gli elementi richiesti dal notaio in merito ai beni in esame, peraltro già individuati catastalmente nella citata deliberazione del Comitato n. 99/2017 del 22 dicembre 2017, ponendo attenzione a che l'effetto traslativo decorra dalla medesima data, a salvaguardia del patrimonio posto a garanzia della massa creditoria";

**VISTA** la Direttiva del Ministero della Salute pervenuta all'ESACRI in LCA con la nota n 26454 del 2 agosto 2018, la quale, tra l'altro, prevede che "ogni istanza volta ad ottenere un'autorizzazione da parte di questa Amministrazione, dev'essere accompagnata da uno specifico e analitico parere del Comitato di Sorveglianza";

**VISTA** la nota n. 25530 del 19 luglio 2018 con la quale il Commissario Liquidatore ha chiesto al Comitato di Sorveglianza di conoscere il parere in ordine all'adozione di un provvedimento di autotutela limitato ai cespiti di Albino, Magliano in Toscana, Milano, Viale Famagosta ed Arona;

**VISTO** il parere favorevole espresso dal Comitato di Sorveglianza con Verbale n. 10 del 2/8/2018 punto 10.2.2;

**VISTA** la nota n. 35508-P del 26 novembre 2018 del Ministero della Salute Direzione Generale della Vigilanza sugli Enti e della Sicurezza delle Cure recante autorizzazione al recupero dei beni erroneamente trasferiti all'Associazione CRI di cui al verbale n. 10/2018 del Comitato di Sorveglianza;

**RITENUTO**, pertanto, in linea con quanto affermato dal medesimo Ministero della Salute con la citata autorizzazione resa in data 26 novembre 2018, di procedere, in autotutela, ad integrare e a modificare le delibere n. 80, n. 85, n. 99 e n. 103 adottate dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI rispettivamente nelle sedute del 17/11/2017, 28/11/2017 e 22/12/2017, al fine di sanare alcuni errori formali concernenti alcuni cespiti immobiliari erroneamente trasferiti in proprietà all'Associazione nazionale alla CRI, in attuazione degli artt. 4 e 8 del D.lgs. n. 178/2012 e s.m.i.;

**VISTO** il Provvedimento n. 6 del 16 febbraio 2018 del Commissario Liquidatore concernente le spese prededucibili della gestione liquidatoria, anno 2018, preventivo di spese di gestione corrente;

**VISTO** l'articolo 210 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e s.m.i. (legge fallimentare) secondo cui: " *il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del Comitato di sorveglianza*";

**VISTO** l'articolo 21 *nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

**VISTA** la nota prot. 32292 del 06.12.2018 con la quale il Capo Dipartimento Patrimonio anticorruzione e Trasparenza, Dr. Nicola Niglio, e il Direttore del Servizio Procurement e Patrimonio, Dr. Claudio Locchi, hanno trasmesso lo schema del presente provvedimento con il relativo promemoria

## DISPONE

1. Per quanto espresso in premessa e a parziale modifica ed integrazione delle Delibere n. 80, n. 85, n. 99 adottate dal Comitato dell'Ente strumentale alla CRI rispettivamente nelle sedute del 27/10/2017, 15/12/2017 e 22/12/2017, concernenti il trasferimento in proprietà degli immobili all'Associazione CRI, le seguenti unità immobiliari, trasferite, per mero errore materiale, in proprietà all'Associazione italiana della CRI con le delibere n. 80, n. 85 e n. 99 rientrano nella disponibilità e nella proprietà dell'Ente strumentale alla CRI:

- Albino (BG) via Selvino n. 8
- Milano, Viale Famagosta n. 25
- Magliano in Toscana (GR), Via XXIV maggio n. 5
- Arona (NO), via Belvedere 70/A

Il rientro delle sopra citate unità immobiliari di Albino, Arona, Magliano in Toscana e Milano nella proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in liquidazione coatta amministrativa, di cui alla

4

Deliberazione del Comitato dell'Ente n. 103 del 22 dicembre 2017, ha decorrenza giuridica alla data dal 22/12/2017, data di approvazione e di entrata in vigore delle delibere n. 99 e 103, che sono debitamente integrate e modificate dal presente Provvedimento.

2. Le unità immobiliari di Albino (BG), Milano e Magliano in Toscana (GR), trasferite, in proprietà, all'Associazione italiana della CRI con la delibera n. 99 del 22/12/2017, rientrano nella disponibilità e nella proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in quanto le medesime risultano locate con un contratto di locazione stipulato da quest'ultimo antecedentemente alla data del 22/12/2017, data di approvazione e di entrata in vigore delle delibere n. 99 e 103.

#### Albino (BG) via Selvino n. 8

Albino (BG)				Foglio	Part	sub	cat.	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
IP10BGED05	ALBINO	BG	Via Selvino n. 7/8	6	19	701	B2	1.136.965,03	6445,38	100%

#### Milano, Viale Famagosta n. 25

Milano (MI)				Foglio	Part	sub	cat	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
UP10MI001016	MILANO	MI	Viale Famagosta 25	544	460	51	A3	99.237,60	787,60	100%
UP10MI001018	MILANO	MI	Viale Famagosta 25	544	460	53	A3	67.677,12	537,12	100%

#### Magliano in Toscana (GR), Via XXIV maggio n. 5

Magliano in Toscana (GR)				Foglio	Part	sub	cat	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
IP17GRED14	Magliano in Toscana	GR	Via XXIV Maggio, 3	68	193	2	B4	231,48	40.833,07	100%
UP17GR001034	Magliano in Toscana	GR	Via XXIV Maggio, 5	68	193	3	C1	463,52	19.857,20	100%
UP17GR001033	Magliano in Toscana	GR	Via XXIV Maggio, 7	68	193	4	A4	469,98	59.217,48	100%

3. L'unità immobiliare di Arona trasferita, in proprietà, all'Associazione italiana della CRI con la delibera n. 99 del 22/12/2017 rientra nella disponibilità e nella proprietà dell'Ente strumentale alla CRI in quanto non sussistono i presupposti di legge concernenti l'utilizzo e la destinazione del predetto immobile da parte dell'Associazione CRI.

#### Comune di Arona (NO), via Belvedere 70/A

Arona (NO)				Foglio	Part	sub	cat.	Valore Catastale	Rendita Catastale	Proprietà
TR13NO001	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	212			35,00	1,13	100%
TR13NO003	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	76			200,00	128,25	100%
TR13NO006	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	211				38,25	100%
TR13NO008	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	77		A4	284,05	35.790,30	100%
TR13NO005	Arona	NO	Via Belvedere 70A	12	78			130,50		100%

4. Il presente Provvedimento sarà trasmesso, come da prassi in essere, al Comitato di Sorveglianza e per opportuna conoscenza al Ministero della Salute, attesa l'esplicita autorizzazione resa con la nota prot. DGVESC 35508-P-26.11.2018 (Ns. prot. 31578 del 26.11.2018);
5. Il presente Provvedimento è trasmesso all'Associazione della Croce Rossa Italiana per gli atti di propria competenza. Il Dipartimento Patrimonio, Anticorruzione e Trasparenza – Servizio Patrimonio e Procurement – procederà a tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza ai fini dell'attuazione del presente Provvedimento.

Il Commissario Liquidatore  
Dott.ssa Patrizia Ravaioli



I Dirigenti proponenti che hanno verificato l'intera procedura connessa al provvedimento, attestando i dati in esso riportati e la conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia:

Il Capo Dipartimento P.A.T.  
Dott. Nicola Niglio



Il Dirigente del Servizio Procurement e Patrimonio  
Dr. Claudio Iocchi



Visto di regolarità contabile:

Il Direttore del Servizio Bilancio e Informatica  
Dott. Claudio Malvasi

